SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 19 luglio 2004.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria. Pag. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 10 settembre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE ed extra UE. Pag. 6

DECRETO 10 settembre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. . . . . Pag. 7

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 27 agosto 2004.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Green a r.l.», in Sammichele di Bari . . . . Pag. 9

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Cooperativa agricola intercomunale Vicana a responsabilità limitata», in Villa Literno. . . . . Pag. 9

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 3 settembre 2003, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Rinascita a responsabilità limitata», in Santa Maria Capua Vetere. . . . . Pag. 9

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 15 giugno 2000, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caserta. Pag. 10

DECRETO 2 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Samuele cooperativa sociale a r.l.», in Salice di Reggio Calabria. Pag. 10

DECRETO 2 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Milena - Piccola società cooperativa a r.l.», in Platì . . . . Pag. 11

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 6 luglio 2004.

Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» . . . . Pag. 11

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIRETTIVA 24 maggio 2004.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla definizione del contenzioso e della definizione degli atti di trasferimento, relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento, ai sensi dell'art. 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166 . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

DETERMINAZIONE 8 settembre 2004.

Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire, al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. (Determinazione n. 14/2004). Pag. 15

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004.

Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, in materia di rigassificazione di Gnl. (Deliberazione n. 141/04). . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE 6 agosto 2004.

Determinazione delle aliquote definitive per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: SIPPIC di Capri, SEL di Lipari, D'Anna e Bonaccorsi di Ustica, Odoardo Zecca di Ortona, in ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004 e SNIE di Nola, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 973/2004. (Deliberazione n. 145/04) . . . . Pag. 19

Presidenza della commissione tributaria regionale del Lazio

DECRETO 8 settembre 2004.

Rinnovo dei componenti del Garante del contribuente del Lazio . . . . Pag. 21

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 9 settembre 2004, n. **20040189228.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2005 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 14 settembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 29

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Individuazione di una associazione tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni . . . . Pag. 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 luglio 2004.

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, l'adeguamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404 con il quale è stato aumentato di lire 400 miliardi lo stanziamento previsto dall'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto l'art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi per l'attuazione del programma di intervento di cui alle suddette leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404;

Visto l'art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 25 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è stata elevata a complessive lire 1.200 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 7 marzo 1985, n. 99, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 miliardi, destinata esclusivamente al completamento di quelle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 4 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e art. 20 della legge 20 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 13 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 miliardi, da destinare al completamento anche funzionale delle opere già avviate, in base al programma costruttivo predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e dell'art. 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, con il quale sono stati autorizzati l'ulteriore spesa di lire 1.600 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, nonché lo slittamento di lire 100 miliardi autorizzati con la succitata legge 28 febbraio 1986, n. 41 dall'anno 1987 all'anno 1988;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1987 e 1988 sono stati rimodulati;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, con la quale gli stanziamenti disposti con le predette leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, relativi agli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991 sono stati rimodulati;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415, con la quale gli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, sono stati rimodulati;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, e il decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con le precedenti leggi 28 febbraio 1986, n. 41, art. 13 e 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, con la quale è stata autorizzata l'ulteriore spesa di euro 51.646.000, da destinare al completamento, anche funzionale, delle opere già avviate o anche da avviarsi, e con la quale la rimanenza degli stanziamenti disposti con la precedente legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, è stata rimodulata;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la quale la rimodulazione degli stanziamenti disposta con la precedente legge 28 dicembre 2001, n. 448 è stata confermata;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, con la quale lo stanziamento disposto per l'esercizio finanziario 2004 con la precedente legge 27 dicembre 2002, n. 289 è stato così rimodulato:

esercizio 2004 € 127.950.000,00;

esercizio 2005 € 200.000.000,00.

Visto il decreto interministeriale 2 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 4 novembre 2003;

Visto il verbale dell'adunanza del 20 maggio 2004 del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria;

Considerato che a seguito della legge 24 dicembre 2003, n. 350, occorre necessariamente procedere alla rimodulazione dei finanziamenti in precedenza assentiti;

Ritenuto necessario confermare i finanziamenti già assentiti per il 2004 per le ristrutturazioni della c.c. di Genova Marassi, della c.c. di Trani e della c.c. di Paola;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della ristrutturazione dei seguenti istituti: c.c. Roma «Regina Coeli», c.c. Venezia, c.r. Massa, c.c. La Spezia;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione dei fondi per il completamento della nuova c.c. di Rieti e della nuova c.c. di Marsala, nonché dei nuovi istituti di Perugia e di Reggio Calabria;

Considerato che occorre provvedere all'accantonamento di fondi per il pagamento di somme dovute per oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodi arbitrali per i seguenti istituti: c.c. Trani, c.c. Cremona - c.c. Vigevano, c.c. Pavia, c.c. Monza, c.r. Milano Bollate, c.c. Lecco, c.r. Spoleto, c.c. Benevento, c.c. Roma «Regina Coeli»; c.r. Fossano;

Valutata l'opportunità di finanziare i lavori per la realizzazione dei nuovi istituti di Tempio Pausania e di Forlì negli esercizi finanziari 2004 e 2005;

Ritenuto di finanziare, con le rimanenti disponibilità, la progettazione per i nuovi istituti di Savona, Rovigo, Sassari, Cagliari ed Oristano nel 2004 ed un primo lotto di lavori nel 2005;

Considerato che si rende necessario inserire in programma la costruzione del nuovo penitenziario di Lucca;

Ritenuto che, per provvedere a quanto in premessa, occorre emanare il presente decreto che costituisce provvedimento di variazione del programma originario;

Decreta:

Il programma di edilizia penitenziaria è variato come segue.

È inserita in programma, al ventitreesimo posto delle priorità, la costruzione del nuovo istituto penitenziario di Lucca. Pertanto, il programma dei nuovi istituti è riformulato come segue:

Rieti c.c., Marsala c.c., Savona c.c., Rovigo c.c., Sassari c.c., Cagliari c.c. c.r., Tempio Pausania c.c., Forlì c.c., Oristano c.c., Varese c.c., Pordenone c.c., Camerino c.c., Sala Consilina c.c., Pinerolo c.c., Sciacca c.c., Lanusei c.c., Paliano c.r., Modica c.c., Nola c.c., Avezzano c.c., Mistretta c.c., Catania c.c., Lucca c.c., Trento c.c., Bolzano c.c.

Viene accantonata la somma di € 16.301.000,00 per oneri obbligatori, indennità di esproprio, lodi arbitrali, relativi ai seguenti istituti:

Trani c.c.	€.	47.227,23
Cremona-Vigevano-Pavia-Monza c.c.	€.	6.021.086,70
Milano Bollate c.r.	€.	6.450.000,00
Lecco c.c.	€.	12.395,00
Spoleto c.r.	€.	4.934,63
Benevento c.c.	€.	54.889,00
Roma "Regina Coeli" c.c.	€.	3.707.001,11
Fossano c.r.	€.	3.404,94

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350:

Perugia c.c. c.r.	€.	570.000,00	esercizio	2004
Reggio Calabria c.r.	€.	16.000.000,00	"	2004
Genova Marassi c.c.	€.	2.200.000,00	"	2004
Roma "Regina Coeli" c.c.	€.	155.000,00	"	2004
Venezia c.c.	€.	3.033.743,00	"	2004
Massa c.r.	€.	4.200.000,00	"	2004
La Spezia c.c.	€.	3.500.000,00	"	2004
Trani c.c.	€.	1.250.000,00	"	2004
Paola c.c.	€.	700.000,00	"	2004
Rieti c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	11.100.000,00	"	2004
penitenziario	€.	5.271.267,00	"	2005
totale	€.	16.371.267,00		
Marsala c.c. – costruzione nuovo istituto penitenziario	€.	19.168.667,00	"	2004
Savona c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	1.500.000,00	"	2004
penitenziario	€.	28.746.000,00	"	2005
totale	€.	30.246.000,00		
Rovigo c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	1.250.000,00	"	2004
penitenziario	€.	26.801.000,00	"	2005
totale	€.	28.051.000,00		
Sassari c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	1.850.000,00	"	2004
penitenziario	€.	38.115.733,00	"	2005
totale	€.	39.965.733,00		
Cagliari c.c. c.r. – costruzione nuovo istituto	€.	1.950.000,00	"	2004
penitenziario	€.	41.182.000,00	"	2005
totale	€.	43.132.000,00		
Tempio Pausania c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	19.000.000,00	"	2004
penitenziario	€.	15.203.000,00	"	2005
totale	€.	34.203.000,00		
Forlì c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	22.950.000,00	"	2004
penitenziario	€.	18.267.000,00	"	2005
totale	€.	41.217.000,00		
Oristano c.c. – costruzione nuovo istituto	€.	1.250.000,00	"	2004
penitenziario	€.	26.414.000,00	"	2005
totale	€.	27.664.000,00		

Tutti gli interventi di cui al presente decreto rivestono carattere di urgenza e la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, lettera *i)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.

Per effetto del presente decreto la disponibilità dei fondi stanziati con legge 24 dicembre 2003, n. 350 risulta di € 21.590,00.

Il programma degli interventi di cui al presente decreto è predisposto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 37-*bis* e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2004

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 123

04A09206

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 settembre 2004.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi esteri di provenienza UE ed extra UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Gutab Sas, SPS Cigaronne intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(Tabella A)

Prodotti esteri (marche di provenienza UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	€ Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
BURTON MODERN	0,7	8,0	9,0	120,00	20	2,40
BURTON ORIGINAL	0,8	10,0	10,0	120,00	20	2,40
BURTON SILVER	0,5	6,0	7,0	120,00	20	2,40

Prodotti esteri (marche di provenienza extra UE)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	€/Kg conv.le compreso dazio	€/Dazio Kg conv.le	Conf.	Euro Conf.
CIGARONNE CLASSIC GOLD	0,7	10,0	9,0	170,00	11,00	20	3,40
CIGARONNE CLASSIC SILVER	0,5	8,0	6,0	170,00	11,00	20	3,40
CIGARONNE EXCLUSIVE	0,5	8,0	9,0	200,00	13,00	20	4,00
CIGARONNE EXCLUSIVE WHITE	0,5	8,0	6,0	200,00	13,00	20	4,00
CIGARONNE MINI GOLD	0,7	10,0	9,0	150,00	9,00	20	3,00
CIGARONNE MINI SILVER	0,5	8,0	6,0	150,00	9,00	20	3,00
CIGARONNE ORIGINAL	0,5	8,0	8,0	185,00	12,00	20	3,70
CIGARONNE ORIGINAL BLUE	0,7	10,0	9,0	185,00	12,00	20	3,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 66

04A09207

DECRETO 10 settembre 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Altadis e Gallaher Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella A — sigarette — allegata al citato decreto direttoriale 15 luglio 2004;

Decreta:

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella A — sigarette — allegata al decreto direttoriale 15 luglio 2004, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella A)

Prodotti esteri - Marche di provenienza UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AUSTIN GOLD	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
AUSTIN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	130,00	2,60
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	Confezione astuccio da 10 pezzi	125,00	135,00	1,35
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	Confezione astuccio da 10 pezzi	125,00	135,00	1,35
BENSON & HEDGES AMERICAN YELLOW	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
BENSON & HEDGES AMERICAN WHITE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
BENSON & HEDGES RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150,00	3,00
BENSON & HEDGES RED STYLE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	150,00	3,00
MEMPHIS BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
MEMPHIS SKY BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
MEMPHIS STRATO BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	130,00	135,00	2,70
FORTUNA RED	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
FORTUNA BLUE	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70
FORTUNA SILVER	Confezione astuccio da 20 pezzi	125,00	135,00	2,70

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 67

04A09208

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 agosto 2004.

Nomina del liquidatore della società cooperativa «Green a r.l.», in Sammichele di Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 16 novembre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Green a r.l.» con sede in Sammichele di Bari è stata sciolta e il sig. Lorenzo Labalestra è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione, per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Basso, nato a Bari - Palese il 31 ottobre 1961, con studio in Bari - Palese alla via G. Nisio, 1/E - è nominato liquidatore della società cooperativa «Greeen a r.l.» con sede in Sammichele di Bari, costituita in data 15 luglio 1999 per rogito del notaio Angela Cotugno, posizione n. 8559 - codice fiscale 05375170726 - n. R.E.A. 416466 - n. registro società 77861, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 16 novembre 2000 in sostituzione del sig. Lorenzo Labalestra.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 27 agosto 2004

Il dirigente: BALDI

04A09094

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Cooperativa agricola intercomunale Vicana a responsabilità limitata», in Villa Literno.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2001, con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Cooperativa agricola intercomunale Vicana, a responsabilità limitata» con sede in Villa Literno - codice fiscale n. 00411170616;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1579718 del 9 ottobre 2003 nella quale si evidenzia la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 23 febbraio 2001, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola intercomunale Vicana - a responsabilità limitata» con sede in Villa Literno, costituita per rogito notaio dott. Gioacchino Conte di Frignano, in data 5 febbraio 1979, B.U.S.C. 2074/165730 - codice fiscale n. 00411170616.

Caserta, 30 agosto 2004

p. *Il direttore:* VALLETTA

04A09090

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 3 settembre 2003, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Rinascita a responsabilità limitata», in Santa Maria Capua Vetere.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 2003, con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Società cooperativa di consumo Rinascita a responsabilità limitata» con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - codice fiscale n. 00281210617;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1579722 del 9 ottobre 2003 nella quale si evidenzia la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 3 settembre 2003 relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di liquidatore, in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di consumo Rinascita a responsabilità limitata» con sede in Santa Maria Capua Vetere, costituita per rogito dott. Vincenzo Golia di Santa Maria Capua Vetere, in data 13 febbraio 1976, B.U.S.C. 1660/143807 - codice fiscale n. 00281210617.

Caserta, 30 agosto 2004

p. *Il direttore:* VALLETTA

04A09091

DECRETO 30 agosto 2004.

Conversione del decreto ministeriale 15 giugno 2000, relativo allo scioglimento con nomina di liquidatore, in scioglimento senza liquidatore, della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caserta.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il decreto ministeriale del 15 giugno 2000, con il quale è stata sciolta con nomina di liquidatore la cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Caserta - codice fiscale n. 00280760612;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative» e «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Considerata la nota del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - protocollo n. 1579719 del 9 ottobre 2003 nella quale si evidenzia la vetustà delle poste di bilancio in esso contenute;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 15 giugno 2000 relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di liquidatore, in scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore della società cooperativa «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Caserta, costituita per rogito notaio dott. Matteo Renato Ciaccia di Caserta, in data 4 luglio 1975, B.U.S.C. 1576/140146 - codice fiscale n. 00280760612.

Caserta, 30 agosto 2004

p. *Il direttore:* VALLETTA

04A09092

DECRETO 2 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Samuele cooperativa sociale a r.l.», in Salice di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 4 agosto 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha svolto alcuna attività né ha depositato nessun bilancio;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

«Soc. Coop. Samuele cooperativa sociale a r.l.» con sede in Salice di Reggio Calabria, costituita, per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Autuori in data 12 febbraio 1998, rep. 52932 - reg. imprese n. 137702 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 2 settembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A09093

DECRETO 2 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Milena - Piccola società cooperativa a r.l.», in Platì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i DD del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 27 agosto 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha svolto nessuna attività, non ha depositato alcun bilancio e non possiede né attività né passività da definire;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «Milena - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Platì, costituita per rogito notaio dott. Costantino Nieddu del Rio in data 3 novembre 2000, repertorio n. 3740, registro imprese n. 146658 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 2 settembre 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A09093-*bis*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2004.

Modifica degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i due decreti ministeriali del 7 dicembre 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2001 che da ultimi hanno modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, così come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2004

p. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali*
Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
ABATE

p. *Il Ministero delle attività produttive*
Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio*
Il direttore generale per la qualità della vita
MASCAZZINI

p. *Il Ministero della salute*
Il direttore generale della sanità veterinaria e degli alimenti
MARABELLI

5. CONCIMI ORGANICI

ALLEGATO 1.B
CONCIMI NAZIONALI

5.2 - *Concimi organici NP*

Nell'elenco dei Concimi organici NP viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 12:

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme di solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			Altre indicazioni e note
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. Biomasse da miceli	Prodotto ottenuto da biomasse fungine	6,5% N – P_2O_5	5% N organico 1% P_2O_5 Carbonio organico: 30% Rapporto C/N: 6-8	Azoto organico	P_2O_5 totale		Azoto organico	P_2O_5 totale		Il prodotto non deve contenere DNA ricombinante e la quantità di antibiotico deve essere inferiore a 0,1 mg/kg (secondo il metodo HPLC)

ALLEGATO 1.C

2. AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.1. - *Ammendanti organici naturali*

Nell'elenco degli Ammendanti organici naturali viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 17:

N. 1	**Denominazione del tipo** 2	**Modo di preparazione e componenti essenziali.** 3	**Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.** 4	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.** 5	**Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri.** 6	**Note** 7
17.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a ciclo aperto e macinato	Carbonio organico di origine biologica sul secco: 30% Carbonio umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	E' obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	Carbonio organico di origine biologica Carbonio umificato Grado di umificazione	

2.3. - *Ammendanti e correttivi diversi*

Nell'elenco degli Ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 10:

N. 1	**Denominazione del tipo** 2	**Modo di preparazione e componenti essenziali.** 3	**Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.** 4	**Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.** 5	**Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri criteri.** 6	**Note** 7
10.	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente additivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%.	Biodegradabilità.	

ALLEGATO 3

TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.
3.3. – Concimi organici
3.3.2 – Concimi organici NP

Nell'elenco riportato al punto "3.3.2. – Concimi organici NP" viene aggiunto, dopo la voce "Concime organico NP di origine animale e vegetale", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	**P_2O_5**	**C**
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0

Punto 4 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di ammendanti e correttivi elencati nell'Allegato 1C.
4.1. – Ammendanti organici naturali

Nell'elenco riportato al punto "4.1. Ammendanti organici naturali" viene aggiunto, dopo la voce "Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in carbonio organico di origine biologica	**Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di carbonio umificato**
Lignite	3,0	3,0

04A09170

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIRETTIVA 24 maggio 2004.

Coordinamento degli adempimenti connessi alla definizione del contenzioso e della definizione degli atti di trasferimento, relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento, ai sensi dell'art. 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL VICE MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sostituito dall'art. 2, comma 1, legge 1° agosto 2002, n. 166, che prevede la possibilità di definire transattivamente, o su iniziativa d'ufficio o su istanza del creditore, le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere pubbliche finanziate dal soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno pendenti al 31 dicembre 2005;

Visto l'art. 2, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166, che prevede, tra l'altro, la definizione degli atti di trasferimento relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale per importi non superiori a € 103.000.000,00;

Vista la legge 23 maggio 1997, n. 135, ed in particolare l'art. 20-*bis* che stabilisce le procedure per lo svolgimento delle funzioni già dell'ex Agensud attribuite all'ex Ministero dei lavori pubblici, ora infrastrutture e trasporti;

Visto il decreto ministeriale n. 300 dell'11 febbraio 1998 e successivi decreti direttoriali di attuazione con il quale, delle precedenti opere, è stata attribuita la competenza ai provveditorati alle OO.PP. secondo la loro competenza territoriale;

Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47, che ha ulteriormente prorogato i termini per la presentazione delle istanze transattive al 31 dicembre 2004;

Considerato che le norme anzidette consentono l'accelerazione della definizione sia delle liti insorte e pendenti che degli atti di trasferimento relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento;

EMANA
la presente direttiva

per il coordinamento degli adempimenti connessi alla definizione del contenzioso e degli atti di trasferimento relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento.

1. L'art. 9-*bis*, commi 2 e 2-*bis*, del decreto legislativo n. 96/1993 — come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e modificato con decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge 27 dicembre 2002, n. 284 — fissa il termine per la presentazione delle istanze di composizione bonaria delle vertenze al 31 dicembre 2003, termine ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 con decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2004, n. 47. La norma è finalizzata ad accelerare la definizione delle liti insorte e pendenti in ordine ai lavori finanziati dalla ex Agensud cui è succeduto questo Ministero. Sono state introdotte due modalità per definire il procedimento:

1) l'iniziativa d'ufficio;

2) l'istanza del creditore.

Le istanze avanzate sono state trasmesse ai provveditorati regionali alle opere pubbliche in base alle rispettive competenze territoriali. Si ha ragione di ritenere che il numero delle istanze ricevute non esaurisca l'ammontare complessivo del contenzioso ancora pendente. Da ciò consegue la necessità che i provveditorati, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alle opere loro assegnate, promuovano una ricognizione presso gli enti concessionari e trasferitari degli interventi in base alla quale si possa dare avvio ai procedimenti su iniziativa d'ufficio dei quali si deve tenere informata la Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali.

2. L'art. 2, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166, consente, altresì, la definizione degli atti di trasferimento con le procedure di cui all'art. 20-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1997, n. 135. Inoltre, secondo il dettato normativo della legge n. 166 citata, potrà procedersi a tale definizione sulla base di autocertificazione della rendicontazione della spesa finale degli enti qualora quest'ultima, ove sostenuta, non superi gli € 103.000.000,00. Si precisa che, ove ricorrano i presupposti per l'autocertificazione, essa dovrà comunque contenere l'esplicita dichiarazione che sulla relativa opera non pende contenzioso amministrativo e/o giudiziario.

3. Si è dato parimenti corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento per la definizione dei criteri e delle modalità di formazione del campione dei progetti che avranno usufruito del procedimento accelerato con autocertificazione per la definizione degli atti di trasferimento relativi alle opere finanziate dall'ex Agensud ed eseguite in regime di concessione e/o di trasferimento. Nelle more della definizione di tale procedimento, che sarà adottato con decreto di questo Ministero sentito il Ministro per gli affari regionali, i provveditorati competenti potranno comunque istruire le domande ricevute tenuto conto che l'anzidetta verifica sarà correlata ai provvedimenti di chiusura adottati.

4. Secondo quanto precede, l'attività propositiva richiesta ai provveditorati regionali, finalizzata principalmente alla chiusura del contenzioso pendente, costituisce il presupposto senza il quale è preclusa la definizione economica e contabile di tali opere nonché ogni altra attività afferente la cessata Agensud. Pertanto, i provveditorati regionali alle OO.PP. assicurano la massima diffusione della presente direttiva soprattutto nei confronti dei soggetti che risultano titolari di progetti non ancora definiti.

Roma, 24 maggio 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 164

04A09106

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 8 settembre 2004.

Integrazioni in ordine ai criteri che le SOA debbono seguire, al fine del rilascio della attestazione di qualificazione nella categoria specializzata OS18. (Determinazione n. 14/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

La F.IN.CO. - Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni - ha inoltrato all'Autorità una segnalazione in merito al rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria specializzata OS18. Ha segnalato che, nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, è specificato che la categoria specializzata OS18 riguarda « la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciata continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.» Detta declaratoria, pertanto, contiene, a parere della F.IN.CO., al proprio interno un chiaro riferimento ad attività di produzione in stabilimento e montaggio in opera.

La F.IN.CO., in considerazione della perspicua specificazione contenuta nella declaratoria di che trattasi ritiene necessario, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione nella categoria OS18, che:

a) dai certificati di esecuzione presentati dall'impresa richiedente la qualificazione emerga chiaramente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, che i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti;

b) le imprese richiedenti comprovino, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 e successive modificazioni, l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata della validità dell'attestazione di qualificazione.

A seguito della suddetta segnalazione, il servizio ispettivo dell'Autorità, nell'ambito dei controlli ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ha proceduto a richiedere alle SOA, con riferimento ad alcune imprese qualificate nella categoria specializzata OS18, la documentazione ritenuta da queste probatoria ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria stessa e, in particolare, la documentazione con cui è stata comprovata l'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione.

La documentazione inviata dalle SOA è risultata, in alcuni casi, costituita da semplici autodichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa senza alcun riferimento né alla localizzazione dello stabilimento né al titolo giustificativo dell'effettiva disponibilità dello stabilimento da parte dell'impresa. Il Servizio ispettivo, non ritenendo la documentazione inviata dalle SOA sufficiente al fine del puntuale riscontro dell'effettiva produzione dei manufatti previsti dalla declaratoria, nonché dell'effettiva disponibilità dello stabilimento, ha proceduto a richiedere alle SOA ed alle imprese interessate una memoria corredata dalla relativa documentazione sulle circostanze emerse dagli esiti istruttori.

La documentazione aggiuntiva prodotta dalle SOA e dalle imprese ha superato i profili di contestazione in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti, ma ha evidenziato la necessità, da parte degli operatori del settore e delle relative associazioni di categoria, di un incontro volto ad approfondire le questioni pro spettate ed, in particolare, una corretta lettura del dato normativo di riferimento. L'esigenza di approfondire la tematica in ordine alla qualificazione nella categoria specializzata OS18 è scaturita anche dalle pertinenti osservazioni formulate nelle memorie presentate dalle imprese a seguito della richiesta di chiarimenti del Servizio ispettivo.

È stato precisato, infatti, che non può essere ritenuta ostativa al rilascio della attestazione nella categoria OS18 la circostanza che lo stabilimento sia ubicato all'interno del cantiere allestito per una determinata commessa posto che l'attività delle imprese di costruzione è caratterizzata dal fatto che la produzione viene realizzata attraverso molteplici cantieri allestiti per singole opere e, come tali, temporanei ed, inoltre, hanno evidenziato che richiedere la disponibilità di uno stabilimento per tutta la durata di validità dell'attestazione vorrebbe dire, in pratica, la richiesta di ulteriore requisito di ordine speciale occorrente per la qualificazione nella categoria specializzata OS18 oltre a quelli previsti dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.

Anche in ordine al requisito di cui all'art. 18, comma 5, lettere *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, hanno precisato che i contratti d'appalto cui si riferiscono le prestazioni sono sorti anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, ovvero in epoca in cui vigeva prima il decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770 e successivamente il decreto ministeriale 15 maggio 1998, n. 304. Sotto la disciplina di dette norme le lavorazioni oggi ricomprese nella categoria specializzata OS18 venivano ricondotte rispettivamente nella categoria 17 e nella categoria S18 per le quali non era prevista, ai fini della qualificazione, la disponibilità di uno stabilimento di produzione.

Al fine di approfondire la lettura del dato normativo di riferimento, sono state convocate in audizione anche le associazioni di categoria ANCE, AGI, ANCPL e F.IN.CO. In tale sede, l'AGI ha osservato che l'utilizzo di termini come «produzione in stabilimento o propri stabilimenti» sono lungi dal contenere qualsiasi riferimento al fatto che detto stabilimento debba collocarsi fuori dal cantiere. In questo senso è da considerare come la stessa situazione occorra per la categoria specializzata OS13 dove, sebbene la corrispondente declaratoria faccia riferimento al termine stabilimento, non si è mai dubitato che il cosiddetto campo travi che le imprese realizzano in cantiere valga ad integrare proprio tale elemento. Ha aggiunto l'AGI che, fermo restando quanto precede, in senso speculare ed opposto non può nemmeno ritenersi che chi abbia la disponibilità di uno stabilimento per la produzione dei componenti in questione fuori dal cantiere sia poi obbligato a mettere in opera in tutti i cantieri in corso tali componenti. Sarebbe infatti singolare che avendo, ad esempio, uno stabilimento in una città X si debba trasportare le componenti ivi prodotte in tutta Italia o nel resto del mondo. La F.IN.CO ha richiamato quanto indicato nell'atto di segnalazione ed, in particolare, la necessità che la qualificazione nella categoria specializzata OS18 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.

Considerato in diritto.

La declaratoria di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni relativamente alla categoria specializzata OS18 prevede «lavorazioni costituite dalla produzione in stabilimento e dal montaggio in opera di strutture in acciaio e di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.». L'Autorità, con la determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera *e)* dell'allegato alla determinazione, ha precisato che la qualificazione nelle categorie specializzate OS13, OS18 e OS32 può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti. Con il comunicato alle SOA del 19 febbraio 2001, n. 1 al punto 11), l'Autorità ha, poi, chiarito che: ... la qualificazione nelle categorie OS13, OS18, OS32 può essere attribuita solo qualora i componenti messi in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti e non può essere attribuita quando l'impresa provveda al solo assemblaggio ed installazione con proprie maestranze e mezzi.

L'elemento di novità introdotto dal legislatore nella declaratoria della categoria specializzata OS18 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, rispetto alle declaratorie dei precedenti decreti ministeriali n. 770/82 e n. 304/98, è stato quello di introdurre la locuzione produzione in stabilimento. La novità, pertanto, è stata quella di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese che abbiano una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria OS18.

L'esigenza di riservare la qualificazione in detta categoria alle imprese caratterizzate da una peculiare capacità ed organizzazione aziendale è stata determinata dalla specificità tecnica degli elementi rientranti in detta categoria e nella esigenza di individuare in capo ad uno stesso soggetto la titolarità della produzione e della messa in opera in quanto il soggetto che ha ideato e definito tutti gli aspetti tecnici è, di conseguenza, in grado di assicurare la produzione in qualità nei propri stabilimenti.

La precedente normativa dell'Albo nazionale dei costruttori, infatti, non prevedeva per tale categoria la produzione in stabilimento e da ciò deriva la fondata osservazione che le imprese, nella prima fase di avvio del nuovo sistema di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, hanno dimostrato i lavori eseguiti, anche sulla base di una produzione allestita in cantiere o sulla base di stabilimenti all'uopo affittati per la durata della commessa, ma deriva, altresì, l'infondata argomentazione che, ai sensi delle caratteristiche del nuovo sistema di qualificazione, è sufficiente, ai fini della qualificazione, la prova di aver effettuato tale lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilità è limitata al momento della rilascio della attestazione di qualificazione.

La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l'acronimo OS è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalità; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacità operativa ed organizzativa come, d'altra parte, è indicato nelle premesse dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni.

In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni e dell'art. 18, comma 8, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione.

L'accertamento sulla disponibilità dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilità attuale e futura, posto che, solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione risulta comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. A parere di questa Autorità, le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell'attività produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine

alla necessità dell'effettiva disponibilità di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validità dell'attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l'attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacità aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l'impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non può, però, comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell'impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l'impresa ha in disponibilità uno stabilimento di produzione.

La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti può discendere, invece, solo quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l'utilizzo di determinati componenti.

Da ciò discende l'infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessità che la qualificazione nella categoria OS18 può essere attribuita qualora, in relazione al requisiti inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore in propri stabilimenti.

La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attività dell'azienda è contenuta ed è stata ribadita anche dalla determinazione dell'Autorità in tema di trasferimento di ramo d'azienda ove è stato previsto che la possibilità di distinguere in rami l'azienda, comunque, è condizionata da:

a) esercizio di più attività imprenditoriali da parte dell'imprenditore mediante un'unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature);

b) un'articolazione dell'organizzazione in sotto-organizzazioni corrispondenti alle diverse attività, tale per cui ne esista una per ciascuna di queste.

È soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si può parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l'imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri.

Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perché tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti).

La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d'azienda relativo alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilità dello stabilimento che costituisce il mezzo d'opera indispensabile ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria.

L'effettiva disponibilità dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni. laddove prevede che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

L'art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5.

Infatti è necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell'ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse.

In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto già espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera *e)*, dell'allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che:

1) l'accertamento della sussistenza dell'adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni e dell'art. 18 comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non può prescindere dalla verifica circa la disponibilità dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;

2) la disponibilità dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l'accertamento della disponibilità dello stabilimento per l'intera durata dell'attestazione, è comprovata la capacità dell'impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell'allegato *a)* del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

3) lo stabilimento — tenuto conto che l'art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell'attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l'effettiva proprietà in capo all'impresa della

attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalità, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria — non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purché il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile secondo quanto già espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;

4) la qualificazione può essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell'attestazione di qualificazione;

5) la condizione che la disponibilità dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l'obbligo per l'impresa attestata di chiedere la modifica dell'attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilità;

6) il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento e l'obbligo di cui al precedente punto 5 deve essere annotato nel registro della competente Camera di Commercio.

Roma, 8 settembre 2004

Il presidente: ROSSI BRIGANTE

04A09068

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 5 agosto 2004.

Proroga del termine di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, in materia di rigassificazione di Gnl. (Deliberazione n. 141/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 agosto.

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);

l'art. 14 e l'art. 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01);

l'art. 23 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2003, n. 113/03 (di seguito: deliberazione n. 113/03);

il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004);

Considerato che:

l'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di definire la disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl, sulla base della quale le imprese esercenti il servizio sono tenute a predisporre il proprio codice di rigassificazione; e che ai sensi del medesimo articolo l'Autorità verifica la coerenza di detti codici con il quadro normativo dalla medesima definito;

con gli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01 l'Autorità, nelle more della compiuta definizione della disciplina di cui al precedente alinea, ha previsto in via d'urgenza condizioni minime per garantire l'accesso al servizio di rigassificazione di Gnl, prevedendo che tali condizioni minime dovessero essere applicate sino alla data del 30 settembre 2002;

con l'art. 23 della deliberazione n. 137/02 e con la deliberazione n. 113/03, l'Autorità ha prorogato, rispettivamente sino alla data del 30 settembre 2003 e del 30 settembre 2004, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, della deliberazione n. 120/01 relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl;

non si è ancora concluso il procedimento per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità in materia di disciplina delle condizioni di accesso e di erogazione al servizio di rigassificazione; e che l'Autorità, con il documento di consultazione 14 luglio 2004, ha reso pubbliche alcune proposte e criteri che intende seguire a tal fine, invitando tutti gli operatori interessati a presentare entro il 23 agosto 2004 proprie osservazioni e contributi in merito;

Ritenuto necessario, nella pendenza del procedimento di cui al precedente alinea, dare certezza agli operatori prorogando l'efficacia delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione di Gnl contenute negli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione n. 120/01;

Delibera

di prorogare le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, commi 12 e 13, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01, relativamente al servizio di rigassificazione di Gnl, sino alla data del 30 settembre 2005.

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 5 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

04A09066

DELIBERAZIONE 6 agosto 2004.

Determinazione delle aliquote definitive per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: SIPPIC di Capri, SEL di Lipari, D'Anna e Bonaccorsi di Ustica, Odoardo Zecca di Ortona, in ottemperanza delle decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004 e SNIE di Nola, in ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato n. 973/2004. (Deliberazione n. 145/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 agosto 2004.

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

la legge n. 10/1991;

la legge n. 481/1995;

i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 90 del 5 dicembre 1944, e 23 aprile 1946, n. 363, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 29 maggio 1946, e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 217 del 22 settembre 1947, e loro successive modifiche e integrazioni;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 56 del 6 marzo 1948 recante norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 15 del 20 gennaio 1987 con il quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) è stata investita della responsabilità dell'istruttoria relativa alla determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;

i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1997, recanti la determinazione delle aliquote definitive per l'anno 1991 nonché l'importo spettante a titolo di acconto, salvo conguaglio per l'anno 1992 e seguenti.

Viste:

la delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità (di seguito delibera n. 61/97);

la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 1998, n. 48/98 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 1998, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel (di seguito: deliberazione n. 48/98);

le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 15 luglio 1999, n. 588, 589 e 590, depositate in data 20 febbraio 2000;

la delibera dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: delibera n. 132/00);

la delibera dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00, recante disposizioni alla Cassa in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02, recante determinazione delle aliquote definitive per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione spettante a imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, (di seguito: deliberazione n. 63/02);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, 6 febbraio 2003, n. 2439/2003, depositata in data 3 giugno 2003 (di seguito: sentenza n. 2439/2003);

le decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004, depositate in data 7 febbraio 2004, in merito ai ricorsi in appello proposti, rispettivamente, dalle società S.I.P.P.I.C. S.p.a. e Società elettrica liparese s.n.c. (di seguito: SEL) avversi alle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 622/2003 e n. 626/2003 (di seguito: decisioni n. 399/2004 e n. 416/2004);

la decisione del Consiglio di Stato n. 973/2004, depositata in data 2 marzo 2004, in merito al ricorso in appello, proposto dalla Società nolana per imprese elettriche S.p.a. (di seguito: SNIE), avverso alla sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione II, n. 2439/2003 (di seguito: decisione n. 973/2004).

Viste:

la comunicazione della Cassa in data 13 dicembre 2000, prot. n. 2041 (prot. Autorità n. 16356 del 15 dicembre 2000) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2000);

la comunicazione della Cassa in data 22 marzo 2002, prot. n. 432 (di seguito: comunicazione 22 marzo 2002);

la comunicazione della Cassa in data 15 aprile 2003, prot. n. 497 (di seguito: comunicazione 15 aprile 2003);

la comunicazione dell'Autorità alla Cassa in data 6 aprile 2004, prot. n. 1112 (di seguito: comunicazione 6 aprile 2004);

la comunicazione della Cassa in data 18 maggio 2004, prot. n. 596 (di seguito: comunicazione 18 maggio 2004);

la comunicazione della Cassa in data 27 luglio 2004, prot. n. 1026 (di seguito: comunicazione 27 luglio 2004).

Considerato che:

con la deliberazione n. 63/02, l'Autorità ha definito le aliquote definitive di integrazione relativamente agli anni dal 1991 al 1998 di alcune imprese elettriche minori;

con le decisioni n. 399/2004 e 416/2004, il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/02 nella parte relativa alla determinazione delle aliquote di integrazione definitive per le società S.I.P.P.I.C. S.p.a. e SEL, disponendo che per il periodo 1991-1998 alle medesime imprese, nel calcolo delle aliquote definitive, fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci;

con la decisione n. 973/2004 il Consiglio di Stato ha annullato la deliberazione n. 63/02 nella parte relativa alla determinazione delle aliquote di integrazione definitive per la società SNIE, disponendo che per il periodo 1991-1998 alla medesima impresa, nel calcolo delle aliquote definitive, fossero riconosciuti anche gli ammortamenti anticipati risultanti dai bilanci;

con sentenza n. 2439/2003 il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha disposto il riconoscimento dell'utile d'impresa alla società SNIE, secondo i criteri previsti con deliberazione n. 132/00, anche per gli anni dal 1987 al 1991;

con la comunicazione 6 aprile 2004 l'Autorità ha chiesto alla Cassa di rideterminare le aliquote definitive in ottemperanza delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato e alla sentenza n. 2439/2003 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia;

con la medesima comunicazione 6 aprile 2004 l'Autorità ha inoltre chiesto alla Cassa di completare le istruttorie per la determinazione delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori relativamente al periodo 1991-1998 non oggetto di precedenti deliberazioni, in conformità con le richiamate decisioni del Consiglio di Stato;

con la comunicazione 18 maggio 2004, la Cassa ha trasmesso all'Autorità le istruttorie per la determinazione delle integrazioni spettanti a quattro imprese elettriche minori per gli anni dal 1991 al 1998, riformulate in base alle decisioni del Consiglio di Stato n. 399/2004 e n. 416/2004, e precisamente:

a) S.I.P.P.I.C. S.p.a.;

b) SEL;

c) D'Anna & Bonaccorsi (Ustica);

d) Odoardo Zecca (Ortona);

con la comunicazione 27 luglio 2004, la Cassa ha trasmesso all'Autorità l'istruttoria per la determinazione delle integrazioni spettanti all'impresa elettrica minore SNIE, per gli anni dal 1987 al 1998, riformulata in base alla sentenza n. 2439/2003 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia e alla decisione n. 973/2004 del Consiglio di Stato.

Ritenuto opportuno:

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per le imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.I.P.P.I.C. S.p.a., SEL, D'Anna & Bonaccorsi e Odoardo Zecca;

determinare in via definitiva le aliquote di integrazione relativamente agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel, SNIE;

che le aliquote definitive relative all'anno 1998 si applichino come nuove aliquote di integrazione provvisoria con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Delibera:

1. Di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico dell'integrazione tariffaria spettante ad imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, le aliquote definitive relative:

a) agli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per ogni kWh venduto per le imprese S.I.P.P.I.C. S.p.a., Società elettrica liparese, D'Anna & Bonaccorsi e Odoardo Zecca, come indicato nella tabella 1.1 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

b) agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 per l'impresa SNIE, come indicato nella tabella 1.2 allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico per l'anno 1999 e seguenti, corrisponda alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota definitiva approvata.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 6 agosto 2004

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO

Tabella 1 – Aliquote dell' integrazione spettante ad imprese elettriche minori (importi in centesimi di euro per kWh)

Tabella 1.1

Impresa	Anni							
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
SIPPIC (Capri)	18,29	18,79	19,99	18,04	17,19	18,34	16,73	17,25
SEL (Lipari)	10,18	10,18	9,69	8,32	9,35	12,03	11,07	9,70
D'Anna e Bonnacorsi (Ustica)	26,91	25,46	25,73	27,29	31,08	29,95	31,59	29,98
Odoardo Zecca (Ortona)	8,76	7,11	8,44	5,10	5,51	5,41	9,68	10,91

Tabella 1.2

Impresa	Anni											
	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
SNIE (Nola)	14,73	16,20	18,79	20,27	14,87	10,80	15,09	11,25	11,80	15,04	13,15	11,77

04A09067

PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO 8 settembre 2004.

Rinnovo dei componenti del Garante del contribuente del Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO

Visto l'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 che ha istituito presso ogni Direzione regionale delle entrate l'organo collegiale del Garante del contribuente;

Visto il decreto 25 gennaio 2001 del Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio con il quale sono stati nominati componenti dell'ufficio del Garante del contribuente, per un quadriennio, il dott. Tommaso Figliuzzi, il gen. Vinicio Biscaglia e l'avv. Giovanni Colecchia;

Ritenuto che l'art. 94, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha parzialmente modificato il suddetto art. 13 disponendo che «l'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta»;

Rilevato che la non lontana scadenza del termine di durata dell'incarico (25 gennaio 2005) pone l'esigenza del tempestivo esercizio dell'opzione, conferita *ex lege* al presidente della Commissione tributaria regionale, tra conferma delle nomine ed avvio della procedura, di designazione dei componenti dell'organo collegiale del Garante per il prossimo quadriennio;

Vista la richiesta di rinnovo dell'incarico presentata dal dott. Figliuzzi, dal gen. Biscaglia e dall'avv. Colecchia nonché le relazioni allegate concernenti le iniziative adottate per l'impianto e per l'efficiente organizzazione dell'ufficio, la complessa e qualificata attività svolta, i numerosi interventi operati presso gli uffici finanziari, i risultati in concreto conseguiti;

Ritenuto che gli attuali componenti hanno assolto i compiti istituzionali loro affidati con efficienza, professionalità e concreta incidenza operativa sia nel quadro dell'attività di pronta ed efficace tutela dei contribuenti (risultano definite la maggior parte delle 1634 istanze pervenute) sia per l'assiduo e molteplice impegno diretto a ridurre il livello di conflittualità nei rapporti tra cittadini e fisco;

Ritenuto che la conferma nell'incarico degli attuali componenti è coerente con l'interesse pubblico a non disperdere specifiche e collaudate esperienze e ad assicurare una continuità di azione e di rapporti di collaborazione con enti ed uffici finanziari;

Rilevato che il Garante del contribuente del Lazio ha preso possesso il 25 gennaio 2001 per cui da questa data decorre il quadriennio di rinnovo;

P. Q. M.

Rinnova l'incarico di Garante del contribuente del Lazio, per il quadriennio 25 gennaio 2005-25 gennaio 2009, agli attuali componenti dott. Tommaso Figliuzzi, presidente, gen. Vinicio Biscaglia, componente, avv. Giovanni Colecchia, componente.

Manda alla segreteria per gli adempimenti del caso, disponendo di comunicare il presente decreto all'on. Ministro dell'economia, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al comando della Guardia di finanza, alla Direzione regionale delle entrate del Lazio nonché ai diretti interessati.

Del presente decreto sarà chiesta la pubblicazione immediata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 settembre 2004

Il presidente: GROSSI

04A09205

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 9 settembre 2004, n. **20040189228.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2005 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali agroalimentari e dai consorzi multiregionali di imprese alberghiere e turistiche, ai sensi della legge 29 luglio 1981, n. 394, successivamente modificata dall'art. 4, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 304.

In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione del programma promozionale che ciascun consorzio intende realizzare nel 2005 e la liquidazione del contributo per il programma realizzato nel 2004.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi, con esclusione di quelli multiregionali, e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi non a carattere multiregionale con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione da parte del Ministero dell'economia delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

2. Il contributo è destinato ai consorzi per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale.

4. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti.

6. Possono accedere ai contributi per le attività promozionali i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti agroalimentari, nonché i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, di imprese alberghiere e turistiche, limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda turistica estera. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

7. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione sottoscritte da ogni socio.

SEZIONE II

Presentazione delle domande: informazioni generali.

8. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date di seguito specificate. Le domande spedite successivamente alle date stabilite non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

9. Le scadenze per la presentazione delle domande sono così stabilite:

domanda di approvazione del programma 2005: 15 novembre 2004;

domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2004: 30 aprile 2005.

10. Le domande e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione può determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

11. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande e le schede progetto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

12. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2005.

13. I consorzi che intendono accedere al finanziamento sulle spese relative alle attività promozionali da realizzare nel 2005 devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il fac-simile allegato (modello *A*). In tale modello è inserita anche una dichiarazione del presidente che attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo e la regolarità della documentazione presentata. Il programma si articola in progetti, ciascuno dei quali è redatto secondo la scheda allegata (modello *B*) in modo da presentare analiticamente:

scelta del mercato estero;

obiettivo;

predeterminazione degli indicatori e degli standard da applicare per la misurazione dei risultati;

azioni promozionali che compongono il progetto (con la descrizione analitica delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi, delle risorse umane);

interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati;

costo totale del progetto al netto di IVA;

dettaglio delle spese per ciascuna azione al netto di IVA.

Ad ogni scheda il consorzio deve allegare i preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo di far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi alcuni preventivi di spesa non siano disponibili, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione firmata dal legale rappresentante.

14. Il programma deve riportare il piano finanziario sottoscritto dal legale rappresentante, con l'indicazione dei costi e della loro copertura, distinta in risorse proprie, contributo atteso del Ministero, altri contributi pubblici e ricavi vari, esposti come segue:

15.

Costo totale del programma	Copertura	
Euro	Risorse proprie (*)	Euro ....
	Contributo atteso del Ministero	Euro ....
	Altri contributi pubblici	Euro ....
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	Euro ....

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinarie già versate dai soci.

16. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici alla generalità dei consorziati; pertanto i progetti che registrano una partecipazione inferiore alla metà dei soci non sono ammessi a contributo.

17. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che avranno esecuzione nel 2005.

18. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno della sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

Progetti preferenziali.

19. Al fine di favorire la collaborazione tra gli organismi che sviluppano all'estero attività promozionali nella medesima area geo-economica, sono considerati preferenziali i progetti che prevedano iniziative realizzate in sinergia con almeno uno dei seguenti soggetti: consorzi export, consorzi agroalimentari e turistici, camere di commercio italiane all'estero, camere italo-estere in Italia. Sono considerati altresì preferenziali i progetti realizzati in collaborazione sinergica con l'ICE, per le iniziative non incluse nel piano promozionale nazionale. Per collaborazione sinergica deve intendersi la realizzazione di progetti o singole azioni caratterizzati da una specifica suddivisione di compiti tra i partners, finalizzati al raggiungimento di un risultato comune.

20. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, ai progetti di cui sopra è assicurato in via preferenziale un finanziamento pari al limite massimo fissato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 304/1990, e può essere concesso un anticipo di importo massimo pari alla metà del contributo stesso, con riserva di verifica finale all'atto della liquidazione del finanziamento dell'intero programma promozionale.

21. I progetti preferenziali dovranno essere corredati da una dichiarazione di conferma della collaborazione rilasciata dall'organismo partner, il quale si impegna altresì a non richiedere a sua volta finanziamenti sulle iniziative realizzate in sinergia.

Scelta degli indicatori e degli standard.

22. Ciascun progetto dovrà specificare gli indicatori e gli standard da utilizzare per verificare il raggiungimento dei risultati attesi. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro in grado di misurare i risultati conseguiti: ad esempio la frequenza di accesso al sito web, la raccolta di giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori;

b) per standard il valore atteso di un certo indicatore: ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari.

Con la presentazione del programma, si dovrà precisare l'obiettività dei metodi di rilevazione, specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sarà utilizzato per la loro selezione, fornendo il fac-simile del questionario di intervista ecc.

La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste ecc. dovrà essere conservata a cura del soggetto beneficiario per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Documentazione a corredo della domanda.

23. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora lo statuto sia già stato presentato in precedenza, è sufficiente la dichiarazione relativa alle variazioni intervenute ovvero alla assenza di variazioni; la stessa dichiarazione deve essere presentata qualora le modifiche siano intervenute dopo l'inoltro della domanda;

copia delle deliberazioni degli organi statutariamente competenti relative all'approvazione del programma promozionale;

certificato della camera di commercio rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda, attestante che il consorzio svolge attività e non è soggetto a procedure concorsuali; il rappresentante legale può sostituire tale certificato con una dichiarazione di responsabilità;

elenco delle imprese associate redatto utilizzando lo schema sottoindicato:

Denominazione	Regione sede legale	n. iscriz. CCIAA	Sede operativa/tel.	Settore merceologico

(solo per i consorzi agro-alimentari), delibera della regione nella quale il consorzio ha la sede legale (da richiedere ove non sia stata ancora emessa) che qualifica il consorzio richiedente come agroalimentare, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981.

24. I consorzi agroalimentari devono inviare copia della domanda al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale, Ufficio cooperazione - via XX Settembre n. 20 - Roma.

Ammissibilità dei progetti.

25. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia riconosciute come tali da questo Ministero;

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera; le spese relative alla semplice ristampa non saranno ammesse a contributo;

d) pubblicità realizzata all'estero dal consorzio su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) azioni dimostrative e degustazioni;

g) missioni di operatori esteri in Italia e italiani all'estero;

h) ricerche di mercato;

i) corsi professionali ed educationals per operatori esteri;

j) apertura e aggiornamento sito internet predisposto in lingua estera; gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche.

Le spese del personale destinate al supporto delle manifestazioni sono riconosciute solo se riferite a lavoratori dipendenti del consorzio o titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con lo stesso, nonché a non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio. Sono ammissibili unicamente le spese di viaggio effettuate con aereo o treno e le spese di vitto e alloggio.

26. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto. Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e per le attività conseguenti successive alle iniziative. Non sono ammesse spese imputate in modo generico.

27. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite, le reti di distribuzione e in generale tutte le spese concernenti azioni dirette a mantenere rapporti commerciali con la clientela già acquisita. Sono altresì escluse le spese relative ad azioni residuali di progetti finanziati da altri enti pubblici.

Approvazione del programma.

29. Il programma si intende approvato qualora entro il 15 febbraio 2005 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

30. Il programma presentato potrà essere successivamente integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive; i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2005. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

31. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica dei progetti in termini di promozione delle esportazioni;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2005;

della completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2004.

32. Il consorzio che nel corso del 2004 abbia realizzato il programma promozionale approvato dal Ministero può inoltrare entro il 30 aprile 2005 la domanda di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute.

33. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il fac-simile allegato (modello *C*). In tale modello è inserita anche una dichiarazione del presidente che attesta il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al contributo e la regolarità della documentazione presentata. Nella dichiarazione è contenuto altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei termini e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento.

34. La rendicontazione dovrà essere redatta seguendo l'ordine già impostato in sede di presentazione del programma, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.

Documentazione a corredo della domanda.

35. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:

la relazione sull'esecuzione del programma 2004, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede devono essere redatte secondo il fac-simile allegato (Modello *D*) e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

il prospetto finanziario di copertura della spesa sottoscritto dal legale rappresentante, distinto in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici; il prospetto dovrà altresì specificare gli eventuali introiti derivanti da pubblicità o altro;

l'elenco delle fatture quietanzate, al netto di IVA o tassa corrispondente, relative alle spese effettivamente sostenute dal consorzio, autocertificato dal legale rappresentante che ne attesta la veridicità, redatto secondo il fac-simile allegato (Modello *E*); le fatture devono essere intestate al consorzio e da questo pagate. Sono ammesse le spese fatturate dall'ICE per servizi resi dallo stesso, tranne le spese relative ad eventi organizzati direttamente dall'Istituto con i fondi pubblici. Qualora l'importo delle stesse fatture risulti superiore a € 12.500 dovranno essere specificati anche gli estremi del relativo bonifico bancario e della banca che ha effettuato il pagamento ai sensi del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

le modifiche dello statuto eventualmente intervenute;

il certificato camerale come descritto al punto 23;

l'elenco delle imprese consorziate come descritto al punto 23;

la copia del bilancio consortile relativa all'anno solare 2004 (1º gennaio/31 dicembre), completo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso:

certificato rilasciato da società di revisione relativo alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera € 154.937,07.

Conservazione della documentazione di spesa.

36. La documentazione di spesa deve essere conservata presso la sede del consorzio per eventuali controlli del Ministero. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali intestate al consorzio (complete di timbro «pagato» apposto dal fornitore con proprio timbro e firma o pagate tramite bonifico bancario) e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Criteri di liquidazione del contributo.

37. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

38. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 394/1981 e dell'art. 4, comma 3, della legge n. 304/1990, e di seguito indicati:

40% delle spese ammesse per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese ammesse per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese ammesse per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

39. In ogni caso il contributo non può superare il limite massimo annuale di € 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di € 103.291,38 per i consorzi aventi da 25 a 74 soci e di € 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

40. Per la liquidazione del contributo il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esamina i risultati conseguiti con l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da ciascun consorzio nella domanda di approvazione del programma, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'Amministrazione.

Ispezioni e verifiche.

41. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

42. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

43. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

44. L'ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti. In particolare, gli operatori che vogliono conoscere lo stato dell'istruttoria possono riferirsi ai funzionari incaricati il cui nome è riportato in ogni comunicazione scritta.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06-5964 7548 - 06-5993 2460 - fax 06-5993 2454 - e-mail: promo3@mincomes.it

Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Simona Re - tel. 06-5993 2638 - sig. Alberto Vaccaro - tel. 06-5993 2515.

Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il sito web del Ministero http://www.mincomes.it

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale
per la promozione degli scambi
CAPRIOLI

MODELLO *A*

SCHEMA DI DOMANDA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE 2005 EX LEGGE N. 394/1981 ART. 10 (IN BOLLO)

Data ....

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III - viale Boston n. 25 - 00144 ROMA

Oggetto: legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2005.

Il sottoscritto ....
legale rappresentante del consorzio ....,
con sede legale in ....
e sede operativa in ....
telefono n. .... fax n. .... e-mail ....,

iscritto alla CCIAA di .... al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n. .... del ...., chiede l'approvazione del programma promozionale 2005.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

Dichiara:

Che il consorzio è stato costituito il ....

Che il consorzio ha natura multiregionale (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato nelle regioni a statuto speciale Sicilia o Valle d'Aosta).

Che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali.

Che il fondo consortile è interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote sottoscritte da n. .... soci e che alla data della domanda ammonta a euro ....

Comunica:

Di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero.

Allega:

1) Il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2005, composto di n. .... progetti per la spesa totale di euro: ...., corredato degli eventuali provvedimenti con cui altri enti pubblici dichiarano di finanziare il programma.

2) La documentazione indicata al punto 23 della circolare (se lo statuto e l'atto costitutivo sono stati inviati precedentemente e non sono state apportate modifiche, dichiararlo; se ci sono state modifiche, inviarle in fotocopia).

3) La fotocopia della ricevuta della raccomandata che attesta l'invio della domanda anche al Ministero per le politiche agricole (solo per i consorzi agroalimentari).

Firma del legale rappresentante (firma autenticata o fotocopia leggibile di un valido documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

....

MODELLO *B*

SCHEDA CONCERNENTE I PROGETTI PROMOZIONALI EX LEGGE N. 394/1981, ART. 10, DA REALIZZARE NEL 2005

Progetto .... denominato ....

Scelta del mercato estero (motivi, scopi) ....

....

....

Obiettivo del progetto ....

....

....

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) ....

....

....

Azioni (per ciascuna: descrizione analitica di fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare) ....

....

....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto finanziario con il progetto) ....

....

....

....

Costo del progetto euro ....;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:

....

....

....

(Ove non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, il relativo costo deve essere basato su una realistica previsione).

Spese generali e di personale (solo se pertinenti al progetto, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva): ....

Numero consorziate partecipanti al progetto ....

Firma del legale rappresentante (firma autenticata o fotocopia leggibile di un valido documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

....

MODELLO *C*

SCHEMA DI DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLE SPESE RELATIVE AI PROGETTI PROMOZIONALI REALIZZATI NEL 2004 EX LEGGE N. 394/1981 ART. 10 (IN BOLLO)

Data ....

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III - viale Boston n. 25 - 00144 ROMA

Oggetto: legge n. 394/1981, art. 10 - Richiesta di liquidazione del contributo sul programma promozionale 2004.

Il sottoscritto.. legale rappresentante del consorzio ...., con sede legale in .... e sede operativa in .... telefono n. .... fax n. .... e-mail ...., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n. .... del ....

Chiede:

La liquidazione del contributo sulle spese relative al programma realizzato nel 2004 e approvato da codesto Ministero. A tal fine comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero.

Allega:

La relazione sull'esecuzione del programma di attività promozionale verso l'estero per il 2004, già approvato da codesto Ministero, composta da una parte descrittiva generale e da n. ...... schede concernenti i singoli progetti realizzati, redatte secondo il modello *D*; la spesa totale del programma è pari a euro .... ;

Il prospetto finanziario.

L'elenco delle fatture quietanzate relative alle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante, il cui importo totale è pari a euro.......................

La residua documentazione richiesta al punto 35 della circolare.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci ed avendo diretta conoscenza di quanto esposto, dichiara:

che il consorzio ha mantenuto la natura multiregionale per tutto il corso dell'anno 2004 (ovvero che trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);

che il consorzio dispone di un fondo consortile interamente sottoscritto ed esistente formato da singole quote di partecipazione di n. .... associati, che alla data di presentazione della presente domanda ammonta ad euro... ;

che il consorzio nel 2004 disponeva/non disponeva di proprio personale dipendente (specificare numero di persone e il tipo di contratto);

che la maggioranza delle imprese consorziate non aderisce a più di un consorzio che abbia accesso ai contributi da parte del Ministero o delle regioni sulle attività promozionali;

di essere/di non essere beneficiario di contributi da parte di enti pubblici destinati a finanziare le attività promozionali all'estero (allegando le relative delibere);

(per i consorzi agro-alimentari) di non avere svolto attività finalizzata al mercato italiano;

che attualmente le imprese associate sono n. .... e che il numero minimo richiesto dalla circolare è stato mantenuto per tutto il corso del 2003;

che attualmente il consorzio risulta costituito da oltre/meno cinque anni; in tale ultimo caso dichiara che il consorzio non associa in maggioranza imprese associate in precedenza ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi del Ministero;

che il consorzio ha/non ha sede nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e che le imprese consorziate sono/non sono ubicate in detti territori;

di essere/non essere tenuto all'obbligo di esibire la bolletta d'incasso;

che, ai fini del pagamento del contributo ministeriale, la somma può essere accreditata sul c/c n. .... intrattenuto presso la Banca ...., codice CAB n. .... codice ABI n. .... ;

di essere intestatario del codice fiscale n. .... (partita IVA n. ....);

dichiara altresì l'impegno a restituire i finanziamenti ricevuti in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla normativa o di mancata esecuzione, nei termini e nei modi previsti, delle attività ammesse al finanziamento.

Firma del legale rappresentante (firma autenticata o fotocopia leggibile di un valido documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

. . . .

MODELLO *D*

SCHEDA CONCERNENTE I PROGETTI PROMOZIONALI EX LEGGE n. 394/1981, ART. 10, REALIZZATI NEL 2004

Progetto n. .... denominato ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati ....
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna, descrizione analitica di fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate).....................................
....

Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici e privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) ed eventuali ricavi ....
....

Costo del progetto euro: ....

Dettaglio delle spese per ciascuna azione: ....
....
....

Spese generali e di personale (solo se pertinenti al progetto, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva): non sono ammesse spese imputate in modo generico: ....
....
....

Numero imprese consorziate che hanno effettivamente partecipato al progetto ....

Firma del legale rappresentante (firma autenticata o fotocopia leggibile di un valido documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

. . . .

MODELLO *E*

ELENCO FATTURE INTESTATE AL CONSORZIO RELATIVE ALLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL 2004 EX LEGGE N. 394/1981, ART. 10

Azioni: indicare le causali di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale	Fattura o ricevuta fiscale (indicare il numero e la data di emissione)	Data di pagamento	Nome del fornitore del bene o del servizio	Importo al netto di IVA euro
Progetto n. 1				
Progetto n. 2				
Progetto n. 3				

Firma del legale rappresentante (firma autenticata o fotocopia leggibile di un valido documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

. . . .

Nota bene:

le modalità di pagamento (carte di credito, assegni ecc.) non sostituiscono i relativi documenti fiscali;

ai fini della determinazione del contributo, non saranno prese in considerazione le spese non correttamente documentate secondo il presente modello *E*;

per gli importi superiori a € 12.500 deve essere indicato anche il numero del bonifico bancario, la data di emissione dello stesso e la banca che ha effettuato il pagamento.

04A09108

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2237
Yen giapponese	134,46
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,68135
Corona svedese	9,1003
Franco svizzero	1,5439
Corona islandese	87,69
Corona norvegese	8,3630
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57730
Corona ceca	31,525
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	248,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6614
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,3775
Leu romeno	41035
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	39,985
Lira turca	1839100
Dollaro australiano	1,7490
Dollaro canadese	1,5926
Dollaro di Hong Kong	9,5421
Dollaro neozelandese	1,8510
Dollaro di Singapore	2,0669
Won sudcoreano	1400,27
Rand sudafricano	8,0188

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09228

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di una associazione tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 7 luglio 2004, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 26 luglio 2004, l'associazione denominata «E.N.P.A. - Ente nazionale protezione animali», con sede in Roma, via Attilio Regolo n. 27, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

04A09107

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401219/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

(*) tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 9 1 7 *

€ 0,77